

04/03/09

16:34

06 / 96 TUDU 7

NUM013

001

26857

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I LAVORO

Il Giudice Dott.ssa M.Lavinia Buconi;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.2.2008 nel procedimento ex art. 28 L.
300/70, recante n. 34072/2008, proposto da:

FUNZIONE PUBBLICA CGIL di Roma Est, in persona del suo segretario generale p.t.,
rappresentata e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Sergio De
Santis, presso lo studio del quale in Roma, Piazzale Clodio n.18 è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocatura Geenerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è
domiciliata;

RESISTENTE;


Letti gli atti;
Sentiti i procuratori delle parti e un infomatore;

OSSERVA

1- Il Sindacato ricorrente ha chiesto in questa sede che venga dichiarato antisindacale il
comportamento dell'amministrazione convenuta e consistito nell'emanazione dell'ordine di servizio
n.98 del 16.9.2008 in violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla
contrattazione collettiva, oltre che allo scopo di ostacolare la propria azione sindacale per il tramite
del delegato Stefano Branchi; ha pertanto chiesto che venga ordinata al Ministero resistente la
cessazione di tale comportamento, la rimozione dei suoi effetti con la declaratoria di nullità,
illegittimità o inefficacia dell'ordine di servizio n.98 del 2008, l'affissione dell'emanando decreto
nelle bacheche ministeriali per mesi tre, nonché la pubblicazione del medesimo decreto a spese del
Ministero convenuto sui quotidiani "Il Messaggero" e "Repubblica".

A fronte delle doglianze espresse dal Sindacato ricorrente, il Ministero della giustizia ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo,
nonchè l'infondatezza del ricorso, evidenziando nel merito che il Branchi, nemmeno contemplato
nell'ordine di servizio n.98 del 2008, non è stato affatto isolato logisticamente dai colleghi, che
l'attività sindacale non deve essere svolta durante il servizio continua a svolgere gli stessi compiti
espletati con qualche modifica coerente con le sue competenze; quanto alla lamentata violazione
degli obblighi di consultazione e di informativa, precisava che l'ordine di servizio n.98 del 2008 è
stato adottato provvisoriamente, in attesa dell'emanazione del modello organizzativo, ed in forza
del P.C.D. del 14.6.2007, adottato dopo avere sentito le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale; ha infine dedotto che in considerazione dell'assenza di un "modello
organizzativo base", alcun atto dell'Organizzazione sindacale doveva essere parteciparo all'O.S.
locale C.G.I.L.; ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso .

2- Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Giustizia, va
filevato che l'art. 63 del D. L.vo n.165/2001, dopo avere stabilito al 1° comma in via generale la



04/03/09

16:34

NUM013 002

giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in relazione alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, al successivo comma 3 ha previsto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.28 L. n.300/1970 e successive modifiche ed integrazioni.

A fronte del tenore assolutamente univoco, sia dal punto di vista delle espressioni utilizzate, che del loro contenuto, non può assolutamente ritenersi la sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione a controversie ex art. 28 L. n.300/70, ancorché riguardanti condotte plurioffensive eventualmente coinvolgenti rapporti di lavoro afferenti alle categorie eccettuate.

2- Nel merito, il Ministero convenuto, nella sua memoria di costituzione non ha contestato l'esistenza ed il contenuto delle disposizioni contrattuali collettive invocate dal Sindacato ricorrente nell'atto introduttivo (artt. 6 e 8 del ccnl 1998/2001, integrato dalle disposizioni del ccnl 2002/2005), ma ha riportato il contenuto del Provvedimento del Capo Dipartimento del 14.6.2007, emanato dopo avere sentito le OO.SS. maggiormente rappresentative del personale, secondo cui "il Direttore propone al Capo del Dipartimento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, una dettagliata relazione sul modello organizzativo e sulla disciplina operativa dell'Ufficio", precisando che, nonostante fosse stata presentata la proposta anzidetta, nulla era stato deciso al riguardo e che pertanto, nelle more dell'emanazione del modello organizzativo di cui sopra ed in attesa della definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei vari settori interni, l'ufficio aveva continuato ad operare e ad organizzarsi con disposizioni di servizio provvisorie, tra cui quella di cui è stata denunciata l'antisindacalità (disposizione di servizio n.98 del 2008).

Il Ministero convenuto ha pertanto dedotto che nessun atto doveva essere partecipato all'organizzazione sindacale locale CGIL.

Non può in proposito sottacersi che la mancata contestazione dell'esistenza e del contenuto delle disposizioni contrattuali collettive invocate dal Sindacato ricorrente implica il riconoscimento, da parte del Ministero convenuto, della loro piena operatività e vincolatività tra le parti.

Ciò premesso, tali disposizioni prevedono il diritto di informazione preventiva alle OO.SS firmatarie del ccnl di comparto in ordine alla definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni, ai criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici ed i criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro, nonché alle RSU e alle OO.SS. di categoria firmatarie del ccnl in ordine alla definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro, ai criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio, ai criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.

Il richiamato art.6 prevede inoltre l'obbligo delle amministrazioni di fornire un'informazione successiva alle OO.SS firmatarie del ccnl di comparto in ordine allo stato dell'occupazione e alla politica degli organici, alla distribuzione complessiva dei carichi di lavoro e all'andamento generale della mobilità del personale, nonché alle RSU e alle OO.SS. di categoria firmatarie del ccnl in ordine allo stato dell'occupazione e alle politiche dell'organico dell'ufficio/ente, alla distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente, oltre all'obbligo di consultazione, da attivarsi prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione, nei confronti delle OO.SS firmatarie del ccnl di comparto in ordine all'organizzazione e disciplina degli uffici ed alla consistenza ed alla variazione delle dotazioni organiche.

Il Ministero convenuto nella sua memoria di costituzione ha comunque richiamato l'art.25 del DPR n.164 del 2002, secondo cui l'informazione preventiva è fornita dall'amministrazione relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti fra l'altro, la mobilità esterna a domanda e la mobilità interna ed i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e del lavoro.

Orbene, a fronte delle disposizioni contenute nei ccnl richiamati dal Sindacato ricorrente e testualmente riportate nel ricorso, l'obbligo del Ministero convenuto di fornire informazioni all'organismo sindacale ricorrente e di attivare la consultazione del medesimo sulle politiche degli

04/03/09

16:34

NUM013

003

organici, sulla distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente e sull'andamento generale della mobilità del personale sussisteva anche a prescindere dell'emanazione del modello organizzativo di cui al P.C.D. del 14.6.2007 ed in attesa della definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei vari settori interni.

Infatti tali disposizioni, e segnatamente l'art.6 del ccnl invocato dal Sindacato ricorrente non si riferisce solo ai provvedimenti definitivi di organizzazione, ma riguarda le politiche dell'organico dell'ufficio/ente ed i provvedimenti di organizzazione degli uffici *tout court*.

Poiché con la disposizione di servizio n.98 del 2008 è stata disposta la "totale riorganizzazione del servizio" e la "movimentazione" di sei dipendenti, deve ritenersi che tale provvedimento, ancorchè provvisorio, abbia ad oggetto la politica degli organici, la distribuzione dei carichi di lavoro e la mobilità del personale e che pertanto avrebbero dovuto essere adempiuti gli obblighi di informazione e di consultazione di cui all' art. 6 del ccnl richiamato nel ricorso.

Deve pertanto dichiararsi l'antisindacalità della condotta del Ministero convenuto, consistita nell'emanazione della disposizione di servizio n.98 del 16.9.2008 in violazione dell'art. 6 del ccnl invocato dal Sindacato ricorrente e va conseguentemente ordinata al Ministero convenuto la rimozione degli effetti di tale provvedimento.

Il presente provvedimento va inoltre pubblicato mediante affissione per un mese sulle bacheche ministeriali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta del Ministero convenuto, consistita nell'emanazione della disposizione di servizio n.98 del 16.9.2008;

Ordina al Ministero convenuto la rimozione degli effetti di tale provvedimento;

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione sulle bacheche ministeriali per un mese;

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1200,00, di cui € 550,00 per diritti, oltre IVA e CPA, in favore del Sindacato ricorrente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito:

Roma, 2.3.2009

Il Giudice

L. P. C.

Depositate in Cancelleria
Roma, il 2-3-2009



IL CANCELLIERE C.
Benedetta Matrass

Benedetta Matrass

F.A. 3/3/09 A